

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 07/04/2020

## FATTO

Con il ricorso, la parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- nel settembre 2009 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio;
- il contratto è stato estinto anticipatamente nel mese di novembre 2018 e, in tale occasione, non sono stati restituiti gli oneri pro-quota non goduti, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*;
- ha presentato reclamo in data 19/12/2019.

Ciò esposto, la parte ricorrente ha richiesto al Collegio di disporre il rimborso, al netto di quanto già decurtato dal conteggio estintivo, di € 839,16 di cui € 589,16 per gli oneri non maturati, oltre agli interessi al tasso legale dal giorno dell'estinzione anticipata, e € 250,00 a titolo di risarcimento spese per l'assistenza al reclamo e al ricorso.

La somma richiesta a titolo di rimborso è stata calcolata da parte ricorrente sulla base del seguente conteggio: tenuto conto di 110 rate pagate e di 10 rate residue, € 227,83 per commissione bancaria; € 226,80 per commissioni di intermediazione; € 159,79 per costi assicurativi.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:



- il contratto di finanziamento, stipulato dal cliente in data 11/09/2009, è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 110, con decorrenza 30/11/2018. In tale occasione, è stata restituita al cliente, la somma di € 25,26 a titolo di ratei non maturati;
- in riscontro al reclamo è stata fatta al cliente una proposta transattiva, non accolta;
- in merito alle commissioni bancarie percepite, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 25,26. Con riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata, la stessa risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (IAS 39);
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. A seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, il mediatore creditizio ha svolto la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come chiaramente stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB. Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione pro quota. La richiesta di retrocessione delle predette somme deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione. Nel caso di specie la resistente è impossibilitata ad esibire copia del predetto incarico, considerato che all'epoca dei fatti non sussisteva alcun obbligo di formalizzare il conferimento su supporto cartaceo;
- con riguardo alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo per la polizza stipulata a copertura del rischio vita e a copertura del rischio impiego, già a seguito della ricezione del reclamo ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa: la A.P. S.A. ha comunicato l'importo della somma spettante, nella misura di € 16,16, per il premio vita; la A.A. S.p.A. ha comunicato l'importo della somma spettante, nella misura di € 140,45 per il premio impiego;
- con riguardo al criterio di calcolo relativo alla determinazione dei costi assicurativi rimborsabili in caso di estinzione anticipata, sono state consegnate al cliente le Condizioni Generali di Assicurazione contenenti chiaramente gli espliciti criteri di calcolo, prima della sottoscrizione della relativa proposta di assicurazione, per entrambe le polizze;
- quanto alla richiesta di rimborso delle spese legali, sono richiamati i numerosi precedenti in materia con i quali l'Arbitro ha negato il diritto alla refusione delle spese di assistenza tecnica.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto al Collegio: 1) in via principale, rigettare l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni bancarie, tenuto conto di quanto già rimborsato pari a € 25,26; rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione; limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto a quanto la A.P. S.A. e la A.A. S.p.A. hanno già calcolato spetti al cliente, (in tutti e due i casi) secondo criteri attuariali in base alle condizioni di assicurazione sottoposte ex ante al cliente stesso, per un importo pari a € 16,16 (rischio vita) ed € 140,45 (rischio impiego); rigettare l'avversa richiesta di rimborso delle spese legali e delle spese di istruttoria; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 269,88 rifiutato dal ricorrente e comprensivo del rimborso assicurativo relativo al sia al premio vita che al premio impiego; 3) in via di ulteriore subordine, nella denegata



ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto la A.P. S.A. e la A.A. S.p.A. hanno già calcolato spetti al cliente, (in tutti e due i casi) secondo criteri attuariali in base alle condizioni di assicurazione sottoposte *ex ante* al cliente stesso, per un importo pari a € 16,16 (rischio vita) ed € 140,45 (rischio impiego).

## DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*. Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;

- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto*



concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le “linee orientative” oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha fornito il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che “occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”, ha ritenuto in particolare che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.



- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Dal conteggio estintivo del 21/12/2018 depositato in atti risulta che il finanziamento in esame è stato estinto in data 30/11/2018 a seguito del pagamento di 110 rate sulle 120 complessive. Il cliente ha prodotto quietanza liberatoria che attesta che l'estinzione anticipata è decorsa dal 01/12/2018 (v. all.ti ricorso).

Dal conteggio risulta un rimborso per quota oneri non maturati di € 25,26.

Il contratto è stato sottoscritto in data 11.09.2009 e riporta i seguenti costi secondari del credito (oggetto di contestazione):

*“A) € 2.733,92 (di cui spese di istruttoria € 300,00) per commissione bancaria, che si intende dovuta e convenuta, anche in accezione di aleatorietà, per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione e gestione del prestito - esemplificativamente l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione (spese di istruttoria), gli oneri per l'acquisizione della provvista, l'elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. 231/2007 e della Legge n. 108/96, le perdite per le differenze di valuta tra l'erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento e quelle tra la scadenza delle rate e gli effettivi versamenti effettuati dall'Amministrazione -, la gestione degli incassi, per l'immutabilità del saggio di interessi e per le modalità estintive del prestito stesso, le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale”;*

*B) € 2.721,60 per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito. Il nominativo del mediatore e/o del presentatore, se presente, è indicato nel documento di sintesi;*

*E) € 1.917,39 per premio/i anticipatamente dovuto/i relativo/i alla/e polizza/e assicurativa/e prevista/e al punto 4.1 e 4.2 delle condizioni generali di contratto”.*

In merito all'estinzione anticipata le condizioni contrattuali escludono per tutti i costi suddetti, compresi gli oneri assicurativi, qualsiasi rimborso.

Dal contratto non risultano sottoscrizioni ulteriori rispetto a quella del cliente.

L'intermediario ha dichiarato di essere impossibilitato ad esibire copia dell'incarico di mediazione.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, gli oneri contestati dal cliente sono così qualificabili:

- commissione bancaria ex lett. A: *recurring* (eccetto che per € 300,00 di spese di istruttoria da considerarsi *up front*);
- costi di intermediazione ex lett. B: *recurring* (in quanto relativi anche alla gestione del prestito e l'intermediario non ha allegato il documento di conferimento dell'incarico di mediazione dal quale si possa evincere che l'attività sia circoscritta alla fase antecedente l'erogazione del prestito).

Si precisa che la domanda di parte ricorrente si intende estesa anche alle spese di istruttoria, visto che la stessa ha considerato nel proprio calcolo (cfr. ricorso e reclamo) anche la somma corrisposta a tale titolo (non scomputandola dalle commissioni bancarie).

Per quanto riguarda gli oneri assicurativi, l'intermediario ha affermato l'esistenza di un criterio contrattuale attuariale di calcolo, ma non ha prodotto il certificato di assicurazione dal quale risulti tale criterio e/o i relativi fascicoli informativi sottoscritti (cfr. all.ti controdeduzioni).





L'intermediario ha affermato che le compagnie assicurative competenti avrebbero quantificato il rimborso spettante per gli oneri assicurativi corrisposti e non goduti. Tuttavia, non ha prodotto alcuna documentazione volta a fornire evidenza di questa circostanza.

Secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l'intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento.

Come precisato, da ultimo, dal Coll. di Coordinamento nella menzionata decisione n. 10003/2016, la determinazione dell'importo offerto in restituzione a opera dell'impresa di assicurazioni in applicazione di un criterio diverso da quello proporzionale è legittima, a condizione che il criterio di calcolo sia chiarito *ex ante*, condizione che non risulta si sia verificata nel caso di specie (con la conseguenza che anche agli oneri assicurativi si deve applicare il criterio *pro rata temporis*).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito		€ 21.334,36		Tasso di interesse annuale			4,00%		
Durata del prestito in anni		10		Importo rata			216,00		
Numero di pagamenti all'anno		12		Quota di rimborso pro rata temporis			8,33%		
Data di inizio del prestito		01/10/2009		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi			0,85%		

  

rate pagate	110	rate residue	10	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
commissioni bancarie, al netto delle spese di istruttoria (A)				2.433,92	Recurring	8,33%	202,83	25,26	177,57
spese di istruttoria				300,00	Upfront	0,85%	2,56	0,00	2,56
Commissioni di intermediazione (B)				2.721,60	Recurring	8,33%	226,80	0,00	226,80
oneri assicurativi (E)				1.917,39	Recurring	8,33%	159,78		159,78
<b>Totale</b>				<b>7.372,91</b>					<b>566,71</b>

L'importo di cui in tabella è inferiore a quanto richiesto da parte ricorrente che ha applicato il criterio *pro rata* anche per gli oneri *up front*.

Il cliente ha chiesto anche interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata ed € 250,00 per l'assistenza difensiva.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7824 del 28 aprile 2020

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 566,71, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA